

# Tutela per i lavoratori fragili estesa fino al 30 giugno 2021

Le novità apportate dal DL Sostegni riguardano anche il 2020, con l'estensione della tutela fino al 31 dicembre 2020

## / REDAZIONE

Con il messaggio n. [1667](#) pubblicato ieri, l'INPS ritorna a pronunciarsi in materia di tutela dei **lavoratori fragili** ex [art. 26](#) del DL 18/2020 (Cura Italia), a seguito delle novità introdotte con l'[art. 15](#) del DL 41/2021 (DL "Sostegni").

Si ricorda che l'[art. 26](#) comma 2 del DL 18/2020 prevede che, laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, per i lavoratori fragili l'assenza dal lavoro viene equiparata al **ricovero ospedaliero**. La tutela era stata prorogata inizialmente fino al 15 ottobre 2020 dal DL [104/2020](#), per poi essere prevista per il periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 dall'[art. 1](#) comma 481 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Sul punto, si è poi inserito anche l'[art. 15](#) del DL 41/2021 che, modificando il citato art. 26, ha esteso la tutela fino al 30 giugno 2021.

Di conseguenza, come evidenziato dall'INPS con il messaggio in commento, la tutela per i lavoratori fragili viene **estesa** fino:

- al 31 dicembre, per l'anno 2020;
- al 30 giugno, per l'anno 2021.

Il comma 2-bis dell'[art. 26](#) del DL 18/2020 prevede inoltre che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in **modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Anche tale misura è stata oggetto di modifiche con il DL "Sostegni", che ne ha previsto l'estensione fino al 30 giugno 2021.

Considerato il nuovo quadro normativo, l'Istituto procederà al **riconoscimento** della tutela ai lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia dal 17

marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (per il 2020) e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (per l'anno 2021), compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

Infine, l'Istituto si sofferma anche sulla questione della **certificazione medica** per la tutela in caso di quarantena, ricordando come l'[art. 1](#) comma 484 della L. 178/2020 ha eliminato, a partire dal 1° gennaio 2021, l'obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla stessa, precedentemente previsto dall'[art. 26](#) comma 3 del DL 18/2020.

Per gli eventi del 2020, invece, era obbligatorio ai fini dell'accesso alla tutela della quarantena la trasmissione del certificato di malattia redatto dal medico curante con l'indicazione degli estremi del **provvedimento** emesso dall'operatore di sanità pubblica.

Tuttavia, sono emerse diverse **criticità** a causa delle difficoltà da parte dei medici di reperire tale informazione e ad alcune ordinanze regionali che hanno affidato ai medici di famiglia la competenza di disporre la quarantena ai lavoratori, equiparando la certificazione prodotta dagli stessi al provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Sul punto, l'INPS, facendo seguito alle indicazioni del Ministero del Lavoro, ha precisato che procederà con il **riconoscimento** della tutela della quarantena in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la stessa, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica (fatta eccezione per quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a "ordinanza dell'autorità amministrativa locale").